



Decreto Dirigenziale n. 100 del 28/11/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 35//97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE NEL COMUNE DI CASAL VELINO IN LOC. TEMPONI, FG. 33, P.LLA 35/8, 602, 603, 604, 434" - PROPONENTE YANEVA LILI' - CUP 3904.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con D.G.R.C. n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le *"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"* ;
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a. che con nota acquisita al prot. reg. n. 594944 del 12/07/2010, il Comune di Casal Velino (SA) ha trasmesso, per conto della Sig.ra Yaneva Lili, istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto *"Realizzazione di un fabbricato rurale nel Comune di Casal Velino in loc. Temponi, fg. 33, p.lla 35/8, 602, 603, 604, 434"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata in prima istanza svolta dal tavolo Tecnico II, ai sensi della D.G.R.C. n. 426/2008;

- c. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 1001510 del 15/12/2010, il Comune di Casal Velino ha prodotto integrazioni acquisite al prot. regionale n. 64583 del 27/01/2011;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 11/05/2011, ha deciso - sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal sopra citato Tavolo Tecnico II - di esprimere parere negativo di Valutazione di Incidenza Appropriata per le motivazioni di seguito riportate:
- 1) la realizzazione di fabbricati rurali, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione, incide sul paesaggio ecologico determinando un progressivo ed irreversibile degrado dell'ambiente; nel particolare caso in esame, condividendo le perplessità espresse dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Salerno e di Avellino, si può affermare che "il dimensionamento del fabbricato rurale non sembra giustificato dalle colture attualmente in atto, né dal reddito che tale suolo agricolo può effettivamente produrre", lasciando ipotizzare che il fabbricato possa essere realizzato principalmente per scopi abitativi; in tal senso la realizzazione di una struttura come quella prevista da progetto non avrebbe alcuna ragione valida per essere realizzata in un sito protetto, avendo come unico effetto l'incremento del carico antropico ed un'ingiustificata sottrazione di superficie e comportando, di conseguenza, potenziale danno e disturbo alle specie animali oggetto di tutela del S.I.C. IT8050012 "Fiume Alento", tenuto conto anche della vulnerabilità specifica del sito ("Rischi potenziali dovuti ad eccessivi prelievi di inerti, pressione antropica ed eccessiva urbanizzazione sul tratto in prossimità della costa") e della ricca presenza in esso di specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa (ai sensi dell'all. IV alla Direttiva 92/43/CEE e dell'all. D al DPR 357/97 e ss.mm.ii.);
 - 2) la relazione di Valutazione d'Incidenza risulta carente, ai sensi dell'Allegato G del D.P.R. n. 367/1997, in quanto: a) non comprende un cronoprogramma dei lavori a farsi, funzionale per verificare l'eventuale interferenza della fase di realizzazione con il periodo riproduttivo delle specie animali e con il periodo di riposo vegetativo della flora; b) non prende mai in considerazione né valuta le eventuali incidenze sul SIC IT8050012 che possono derivare dalla conduzione agricola del fondo; c) non considera la complementarietà dell'intervento con le altre attività antropiche simili presenti nell'area; d) non tiene in alcun conto degli effetti indotti dall'intervento sulle componenti biotiche ed abiotiche del sito; e) non prende in considerazione eventuali misure di mitigazione, al fine del contenimento degli impatti;
- b. che con nota prot. reg. n. 423232 del 30/05/2011, si è provveduto a comunicare al proponente Sig.ra Yaneva Lili per il tramite del Comune di Casal Velino (SA) - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 11/05/2011 così come sopra riportato, fissando in gg. 10 il termine utile per produrre eventuali osservazioni;
- c. che il Comune di Casal Velino (SA) ha trasmesso, per conto del proponente Sig.ra Yaneva Lili, osservazioni al parere espresso dalla Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nel corso della seduta del 11/05/2011 - corredate da integrazioni documentali - con nota acquisita al prot. regionale n. 838241 del 07/11/2011 e, quindi, ben oltre il termine di giorni 10 di cui al citato art. 10 bis della L. n. 241/90;

RILEVATO, altresì:

- a. che la Sig.ra Yaneva Lili ha trasmesso nuovamente osservazioni al parere espresso dalla Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nel corso della seduta del 11/05/2011, corredate da integrazioni documentali, con nota acquisita al prot. regionale n. 39196 del 17/01/2013;
- b. che la Sig.ra Yaneva Lili, con nota acquisita al prot. regionale n. 78080 del 01/02/2013, ha trasmesso un ulteriore sollecito alla definizione dell'istanza di Valutazione di Incidenza in parola;

- c. che il Settore Tutela Ambiente con proprie note prot. regionale n. 139419 del 25/02/2013 e n. 157231 del 04/03/2103 ha dato riscontro alle summenzionate note del proponente acquisite al prot. regionale n. 39196 del 17/01/2013 e n. 78080 del 01/02/2013, rappresentando che:
- *“la Commissione VIA/VI/VAS ha esaminato il progetto in epigrafe nella seduta del 11/05/2011 ed ha espresso parere negativo di valutazione di incidenza”;*
 - *ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii si è “provveduto a comunicare tale decisione al Comune di Casal Velino, in qualità di proponente, con nota prot. reg. n. 423232 del 30/05/2011”;*
 - *che “il Comune di Casal Velino ha dato riscontro alla summenzionata nota prot. reg. n. 423232/2011 con propria nota del 28/10/2011, acquisita al prot. reg. n. 838241 del 07/11/2011, e quindi ben oltre il termine di giorni 10 di cui al citato art. 10 bis della L. n. 241/90”;*
- d. che la Sig.ra Yaneva Lili ha presentato ricorso al TAR Campania n. 821/2013 per l'annullamento delle summenzionate note nn. 139419/2013 e 157231/2103;
- e. che con propria Ordinanza n. 372 del 04/07/2013 il TAR Campania ha respinto l'istanza cautelare, rappresentando la sussistenza dell'onere da parte dell'Amministrazione di *“esaminare le osservazioni pervenute, sebbene in ritardo [...]”;*
- f. che, alla luce della sopra citata Ordinanza del TAR Campania n. 372/2013, il Settore Tutela Ambiente ha provveduto ad assegnare l'istruttoria delle osservazioni al parere della Commissione VIA/VI/VAS del 11/05/2011 prodotte dalla Sig.ra Yaneva Lili con nota prot. 39196 del 17/01/2013 al gruppo istruttore costituito dalla Dr.ssa Santangelo Assunta Maria e dalla Dr.ssa Pascarella Loredana, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- g. che il progetto in parola, comprensivo delle integrazioni, è stato sottoposto nuovamente all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 10/10/2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal citato gruppo - di esprimere parere negativo di Valutazione di Incidenza Appropriata perché la relazione di Valutazione di Incidenza, redatta ai sensi dell'Allegato G del DPR n. 357/1997, risulta carente in quanto (secondo quanto già espresso nella seduta della Commissione VIA –VI del 11.05.2011):
- non comprende un cronoprogramma dei lavori a farsi, funzionale per verificare l'eventuale interferenza della fase di realizzazione con il periodo riproduttivo delle specie animali e con il periodo di riposo vegetativo della flora;
 - non prende mai in considerazione né valuta le eventuali incidenze sul SIC IT 8050012 che possono derivare dalla conduzione agricola del fondo con la situazione ambientale dell'area e dell'immediato intorno, degli habitat presenti, inclusi quelli prioritari;
 - non analizza l'insieme delle pressioni antropiche dovute alle attività agricole eventualmente in atto o che si presume si vogliano condurre a giustificazione dell'edificio che si intende realizzare;
 - non considera la complementarietà dell'intervento con le altre attività antropiche simili presenti nell'area;
 - non menziona l'eventuale presenza di corridoi ecologici e le conseguenze che interventi del tipo proposto possono determinare per la libera circolazione degli animali;
 - non descrive gli effetti dell'interazione tra il progetto che si intende realizzare e altri piani, progetti, attività e iniziative esistenti, in corso e/o previsti nella zona considerata;
 - non fornisce indicazioni circa lo stoccaggio e l'eventuale riutilizzo del terreno vegetale proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo ad essere reimpiegato al massimo in sito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle terre e rocce da scavo, evitando comunque la formazione di depositi temporanei di materiale di dimensioni tali da arrecare pregiudizio all'integrità dell'ambiente circostante.
- La Commissione nel sottolineare, inoltre, che:

- nella seduta del 17/01/2013, ha individuato i criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati nelle disposizioni di cui all'art. 9, commi 3 e ss della L. 133/1994 così come modificati dalla L. 222/2007;
- adotta, pertanto, quali criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati quelli utilizzati ai fini fiscali,

rappresenta che il proponente Sig.ra Yaneva Lili deve provvedere a verificare il possesso dei requisiti riportati nell'art. 9, comma 3 e ss. della L. 133/1994;

- h. che la Sig.ra Yaneva Lili ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 04/01/2011, agli atti del U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011 e n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **Di** esprimere parere negativo di Valutazione d'Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 10/10/2013, relativamente al progetto di *"Realizzazione di un fabbricato rurale nel Comune di Casal Velino in loc. Temponi, fg. 33, p.lla 35/8, 602, 603, 604, 434"*, proposto dalla Sig.ra Yaneva Lili - residente nel Comune di Casal Velino (SA) alla via Parmenide - perché la relazione di Valutazione di Incidenza, redatta ai sensi dell'Allegato G del DPR n. 357/1997, risulta carente in quanto (secondo quanto già espresso nella seduta della Commissione del 11/05/2011):
 - non comprende un cronoprogramma dei lavori a farsi, funzionale per verificare l'eventuale interferenza della fase di realizzazione con il periodo riproduttivo delle specie animali e con il periodo di riposo vegetativo della flora;
 - non prende mai in considerazione né valuta le eventuali incidenze sul SIC IT 8050012 che possono derivare dalla conduzione agricola del fondo con la situazione ambientale dell'area e dell'immediato intorno, degli habitat presenti, inclusi quelli prioritari;
 - non analizza l'insieme delle pressioni antropiche dovute alle attività agricole eventualmente in atto o che si presume si vogliano condurre a giustificazione dell'edificio che si intende realizzare;
 - non considera la complementarietà dell'intervento con le altre attività antropiche simili presenti nell'area;
 - non menziona l'eventuale presenza di corridoi ecologici e le conseguenze che interventi del tipo proposto possono determinare per la libera circolazione degli animali;

- non descrive gli effetti dell'interazione tra il progetto che si intende realizzare e altri piani, progetti, attività e iniziative esistenti, in corso e/o previsti nella zona considerata;
- non fornisce indicazioni circa lo stoccaggio e l'eventuale riutilizzo del terreno vegetale proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo ad essere reimpiegato al massimo in sito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle terre e rocce da scavo, evitando comunque la formazione di depositi temporanei di materiale di dimensioni tali da arrecare pregiudizio all'integrità dell'ambiente circostante.

La Commissione nel sottolineare, inoltre, che:

- nella seduta del 17/01/2013, ha individuato i criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati nelle disposizioni di cui all'art. 9, commi 3 e ss della L. 133/1994 così come modificati dalla L. 222/2007;
- adotta, pertanto, quali criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati quelli utilizzati ai fini fiscali,

rappresenta che il proponente Sig.ra Yaneva Lili deve provvedere a verificare il possesso dei requisiti riportati nell'art. 9, comma 3 e ss. della L. 133/1994.

2. **DI** inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema, ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - al proponente Sig.ra Yaneva Lili - residente nel Comune di Casal Velino (SA) alla via Parmenide, presso l'Avv. Annunziato Veneroso, in Via D'Angiolillo 2 nel Comune di Ascea Marina (SA);
 - al Comune di Casal Velino (SA) - Ufficio Urbanistica, con sede in P.zza XXIII Luglio 6;
 - al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente al proponente e al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente.
4. **DI** trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio